



COMUNICATO UFFICIALE N. 357 **Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 416/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 2016/2017.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 416/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 2016/2017

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D. ed alla Corte sportiva di appello a livello nazionale relativi alle gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2016/2017;
- ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 36bis, comma 7, C.G.S.. La decisione della Corte sportiva di appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio